



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provinciadi Firenze

C O P I A

SETTORE2 - Servizi di Gestione Economica-Finanziaria

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 56 DEL 22/07/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2015

L'anno duemilaquindici nel giorno ventidue del mese di luglio presso il Palazzo Comunale - Sala Consiliare, alle ore 18:00, si è riunito il Consiglio Comunale in 1a Convocazione su determinazione del Presidente del Consiglio, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Al momento dell'adozione della presente deliberazione risultano presenti:

SATURNINI GIULIO	Presente
SOTTANI PAOLO	Presente
ESPOSITO MARIA GRAZIA	Assente
CAVACIOCCHI CARLA	Assente
BUTINI SONIA	Presente
PRUNETI GIONNI	Presente
ROMITI STEFANO	Presente
LOTTI LORENZO	Presente
D'IGNAZI SAMUELE	Presente
SCARPELLI ILARY	Presente
MANNINI LEONARDO	Assente
NOZZI CARLO	Presente
CELLAI ARMANDO	Presente
FOSSI ROBERTO	Presente
PECORINI GIULIO	Presente
BURGASSI LETIZIA	Presente
NANNELLI GIULIA	Presente

Presenti n. 14

Assenti n. 3

Scrutatori: Scarpelli Ilary, D' Ignazi Samuele, Pecorini Giulio.

Presiede il Presidente del Consiglio Giulio Saturnini.

Partecipa il Segretario Comunale del Comune di Greve in Chianti Alessandra Capaccioli incaricata della redazione del verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) ed in particolare il comma 639 istitutivo a decorrere dal 01/01/2014 della Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue diverse componenti: Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa sui Rifiuti (TARI) e Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);

Richiamati:

- l'art. 52 del D.Lgs 446/97 in materia di potestà regolamentare;
- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1 commi 639, 640 e commi 669 e successivi, che istituisce e disciplina il nuovo tributo sui servizi indivisibili denominato TASI;

Considerato che la legge n 147 del 2013 in particolare prevede:

- all'art. 1 comma 669 così come sostituito dal DL 16/2014 art. 2 comma 1 lett. f) che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli;
- all'art. 1 comma 671 che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- all'art. 1 comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1 comma 677, che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e dell' IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- all'art. 1 comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 – bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite del 1 per mille;
- all'art. 1 comma 681, che stabilisce: “ Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Considerato che con Decreto Legge n. 47/2014, convertito in Legge con la n. 80/2014, e a partire dal 2015, “è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), **gia' pensionati** nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”. Per cui, per effetto dell'**equiparazione all'abitazione principale**:

- se l'immobile è considerato “non di lusso” in quanto appartenente alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, è esente dall'IMU ma, nel caso specifico del Comune di Greve in Chianti, è assoggettato alla TASI dovuta per l'abitazione principale in misura

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 56 DEL 22/07/2015

ridotta di due terzi rispetto alla aliquota deliberata.

- se l'immobile è considerato "di lusso" in quanto appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è assoggettato all'IMU, con l'aliquota e detrazioni previste per le abitazioni principali di tali categorie, ed alla TASI sempre come abitazione principale.

Tale condizione deve intendersi esteso anche alle pertinenze - anch'esse né locatè né comunque utilizzate da terzi in comodato d'uso - nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità principale ad uso abitativo.

Visto il Decreto Legge n. 16/2014, con il quale si aggiunge al comma 677 citato, il seguente periodo: *“ Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille purchè siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13 comma 2, del Decreto Legge 6 Dicembre 2011 n.201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili”*.

Tenuto conto dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 *“... A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997....”*.

Tenuto conto, inoltre, dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 *“...13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 56 DEL 22/07/2015

cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente...".

Visto il Comunicato del Ministero dell'Interno del 13/05/2015 con il quale è stato prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali al 30/07/2015.

Visto in particolare l'art. 1, comma 682, della Legge di Stabilità per il 2014 nel quale si stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Verificato che i costi per i servizi indivisibili, così come individuati dall'art. 9 del Titolo I del Regolamento Comunale per l'applicazione della TASI approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.31 in data 24/06/2014 così come modificato dalla deliberazione all'odg, ammontano a complessivi 2.965.641,00 €, come da comunicazione del competente Ufficio Finanziario inviata sulla base della proposta di Bilancio 2015 in approvazione all'odg, e così ripartiti:

Pubblica sicurezza e vigilanza	€ 455.098,00
Tutela del patrimonio artistico e culturale	€ 19.900,00
Servizi cimiteriali	€ 102.252,00
Servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico	€ 213.708,00
Illuminazione pubblica	€ 400.149,00
Servizi socio assistenziali	€ 1.285.046,00
Protezione civile	5.000,00 €
Manutenzione degli edifici ed aree comunali	€ 122.762,00
Gestione di beni demaniali e patrimoniali	€ 323.536,00
Trasporto pubblico locale	€ 38.191,00
Totale	€ 2.965.641,00

Specificando che la percentuale di copertura rideterminata è del 60%

Ritenuto opportuno approvare le aliquote e le detrazioni relative al Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI).

Ritenuto di deliberare le aliquote per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015;

Preso atto che con D.L. n. 16/2014 pubblicato in G.U. n.54 del 06/03/2014, convertito nella L. 68 del 05/05/2014, è stata in parte modificata la disciplina della TASI ed è stata concessa ai Comuni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 56 DEL 22/07/2015

per il solo anno 2014 la possibilità di superare i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 677 della Legge 147/2013 di un ammontare non superiore allo 0,8 a condizione che con lo stesso siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato decreto-legge n.201 del 2011;

Ritenuto di esercitare la facoltà di cui al punto precedente e, a tal fine, di individuare importi di detrazione TASI da applicare alle abitazioni principali, diversificate in base alla rendita catastale, al fine di garantire, relativamente alla stessa tipologia di immobile, effetti equivalenti tra il gettito complessivo IMU e il gettito complessivo TASI;

Dato atto che a tal fine, si intende utilizzare un incremento pari allo 0,8 per mille, imputato sull'aliquota delle abitazioni principali (2,5 per mille) e quindi, finanziare con il maggior gettito presunto:

- α) detrazioni di imposta diversificate in base alla rendita catastale per pari importo, nella misura di € **100,00** per abitazioni principali fino a rendite pari a ad € 450,00, nella misura di € **80,00** per abitazioni principali con rendite da € 451,00 a € 500,00, nella misura di € **60,00** per abitazioni principali con rendite da 501,00 a 600,00;
- β) detrazioni di imposta pari a € **25,00** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle ipotesi di rendita catastale uguale o inferiore a 800,00€ (ottocento) . L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 200.
- χ) detrazioni di imposta nella misura di di € **100,00** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale possedute da soggetto passivo che nel proprio nucleo familiare sia presente un portatore di handicap grave certificato oppure una persona con riconosciuta invalidità al 100% con indennità di accompagnamento, comprese le relative pertinenze.

Dato atto che tale differenziazione consente di garantire effetti equivalenti o inferiori tra il gettito complessivo IMU e il gettito complessivo TASI;

Ritenuto di applicare le seguenti aliquote

Aliquota	Tipologia di immobili
0,00 per mille	Aliquota base
3,30 per mille	Immobili adibiti ad abitazione principale, e relative pertinenze comprese le categorie A/1, A/8 e A/9. L'abitazione principale ai fini della Tasi è quella definita ai fini dell'IMU. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Non spettano i benefici per l'abitazione principale nei casi di più unità immobiliari seppur adibite ad abitazione principale.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Le pertinenze non sono più, quindi, di numero illimitato ma al massimo tre, senza che rilevi, peraltro, il fatto che la pertinenza risulti autonomamente accatastata ovvero che non abbia un autonomo classamento catastale perché compresa nello stesso elaborato planimetrico dell'unità immobiliare al cui servizio essa è posta - art. 817-818 c.c.

Assimilati all'abitazione principale da Regolamento

- unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata ;

Casa coniugale assegnata al coniuge e relative pertinenze

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili di matrimonio.

Abitazioni di personale in servizio permanente di Forze armate e Forze di polizia

Si tratta di un unico immobile, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Cooperative a proprietà indivisa

Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze.

Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali

Si tratta dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22/04/2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008.

<p><u>1,10 per mille</u></p> <p><u>3,30 per mille</u></p>	<p>Unità immobiliare posseduta da un cittadino italiano residente all'estero iscritto all'A.I.R.E., tenuta dallo stesso a propria disposizione che, in base all'art. 9-bis del Decreto Legge n. 47/2014 (convertito in Legge n. 80/2014), "...è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".</p> <p>In questi casi quindi, per effetto dell'equiparazione all'abitazione principale:</p> <p>a) se l'immobile è considerato "non di lusso" in quanto appartenente alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, è assoggettato alla TASI come abitazione principale in misura ridotta di due terzi in base a quanto deliberato per le abitazioni principali.</p> <p>b) se l'immobile è considerato "di lusso" in quanto appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 in base a quanto deliberato per le abitazioni principali.</p> <p>Quanto sopra deve intendersi esteso anche alle pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità principale ad uso abitativo.</p>
<p>0,00 per mille</p>	<p>Alloggi regolarmente assegnati dagli ex istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP</p>
<p>1,00 per mille</p>	<p>Fabbricati abitativi come meglio individuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Immobili posseduti dal soggetto passivo a titolo di proprietà o di usufrutto quale persona fisica o persona giuridica e ceduta in locazione con contratto regolarmente registrato ad altra persona fisica che la utilizza come abitazione principale, comprese le relative pertinenze. I criteri di ripartizione tra proprietario e detentore sono individuati al Titolo I del Regolamento Comunale IUC art. 3 comma 7. - Immobili in comodato a parenti entro il primo grado; I criteri di ripartizione tra proprietario e detentore sono individuati al al Titolo I del Regolamento Comunale IUC art. 3 comma 7.
<p>0,00 per mille</p>	<p>Fabbricati classificati nelle categorie C1 e C3 e per le unità immobiliari a destinazione produttiva iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale "D" (da D1 a D9) possedute dal soggetto passivo a titolo di proprietà o di usufrutto quale persona fisica o persona giuridica nei quali immobili svolge direttamente l'attività lavorativa</p>
<p>0,00 per mille</p>	<p>Fabbricati classificati nelle categorie C1 e C3 e per le unità immobiliari a destinazione produttiva iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale "D" (da D1 a D9)</p>

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 56 DEL 22/07/2015

	possedute da soggetto passivo a titolo di proprietà o di usufrutto quale persona fisica o persona giuridica, cedute in locazione con contratto regolarmente registrato o nei quali immobili il possessore o l'usufruttuario non svolge direttamente l'attività lavorativa. I criteri di ripartizione tra proprietario e detentore sono individuati al al Titolo I del Regolamento Comunale IUC art. 3 comma 7.
1,00 per mille	Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura.
0,00 per mille	Immobili posseduti dalle ONLUS, non suscettibili nella fattispecie di esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. 1) del D.Lgs. n. 504/1992 – espressamente richiamato dall'art. 9, comma 8 del D.L. 201/2011
0,00 per mille	Unità immobiliari tenute a disposizione, per le quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione e da almeno un anno, computato alle date di scadenza dei versamenti dell'imposta.
1,00 per mille	Fabbricati costruiti e destinati dalla impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati.
1,00 per mille	Aree edificabili
0,00 per mille	Unità immobiliare adibita ad abitazione posseduta da soggetto passivo a titolo di proprietà o di usufrutto che risulta cittadino italiano residente all'estero e iscritto nell'anagrafe A.I.R.E. del comune e <u>non pensionato</u> nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non sia locata o concessa in comodato, comprese le relative pertinenze.
0,00 per mille	Unità immobiliari iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale del gruppo "B" (da B01 a B08) e nelle categorie C02, C06 e C07 qualora, queste ultime, non siano considerate pertinenza di prima abitazione.

Preso atto che il gettito presunto è stato determinato avvalendosi degli strumenti di simulazione previsti nel Portale del Federalismo Fiscale in € €1.767.454,00 e che la percentuale di copertura di costi dei servizi indivisibili, pertanto, è del 56 %.

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore 2 ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000;

Con 14 Consiglieri presenti, 10 voti favorevoli, 4 voti contrari (Pecorini, Burgassi, Butini, Nannelli), nessun astenuto;

A maggioranza

DELIBERA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 56 DEL 22/07/2015

1. Di approvare le aliquote come in narrativa riportato;
2. Di approvare le seguenti detrazioni:
 - a) detrazioni di imposta diversificate in base alla rendita catastale per pari importo, nella misura di € **100,00** per abitazioni principali fino a rendite pari a ad € 450,00, nella misura di € **80,00** per abitazioni principali con rendite da € 451,00a € 500,00, nella misura di € ~~60,00~~ per abitazioni principali con rendite da 501,00 a 600,00;
 - b) detrazioni di imposta pari a € **25,00** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle ipotesi di rendita catastale uguale o inferiore a 800,00€ (ottocento) . L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 200.
 - c) detrazioni di imposta nella misura di di € **100,00** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale possedute da soggetto passivo che nel proprio nucleo familiare sia presente un portatore di handicap grave certificato oppure una persona con riconosciuta invalidità al 100% con indennità di accompagnamento, comprese le relative pertinenze.

Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive disposizioni.

Con 14 Consiglieri presenti, 10 voti favorevoli, 4 voti contrari (Pecorini, Burgassi, Butini, Nannelli), nessun astenuto;

A maggioranza

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provinciadi Firenze

SETTORE2 - Servizi di Gestione Economica-Finanziaria

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2015

PARERI DI CUI AL D. LGS. 267/2000

VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Lì, 22.07.2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Maria Grazia FIERA

SERVIZIO CONTABILITA' E FINANZA

VISTO l'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto.

Lì, 22.07.2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Maria Grazia FIERA



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provinciadi Firenze

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Giulio Saturnini

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Alessandra Capaccioli

La presente deliberazione viene pubblicata oggi all'albo pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Greve in Chianti, 24/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

[] è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3):

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4).

Greve in Chianti, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, _____

Timbro e firma